



Comune di Teolo

Provincia di Padova

DECRETO N. 12 DEL 27/04/2021

OGGETTO: CONVENZIONE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TEOLO, TORREGLIA E VEGGIANO. NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE.

IL SINDACO

- **Visto** il proprio decreto n. 10 in data 8.04.2021, con il quale è stato individuato il dr. Mario Visconti quale segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità della sede convenzionata di segreteria comunale fra i comuni di *Teolo, Torreglia e Veggiano*, della quale questo comune è capo convenzione;
- **Dato atto** che l'art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 ha disposto la soppressione dell' AGES e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;
- **Visto** il D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi CdA delle Sezioni Regionali dell'AGES;
- **Visto** il provvedimento prot. 30085 del 23.04.2021, con il quale il Prefetto di Venezia ha assegnato il suddetto segretario comunale a questa sede di segreteria comunale convenzionata;
- **Visto** il punto 1-Sedi convenzionate, lettera a, della deliberazione n. 150/1999, approvata dal CdA nazionale dell'ex AGES, ai sensi del quale nelle sedi convenzionate spettano al sindaco del comune capo convenzione tutte le fasi procedurali per la nomina del segretario comunale, d'intesa con gli altri sindaci;
- **Accertato**, d'intesa con gli altri sindaci, che nulla osta alla nomina del già citato segretario comunale quale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata;
- **Visti** il D.lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997;
- **Vista** la deliberazione del CdA nazionale dell'ex AGES n. 150/1999;

DECRETA

- 1) Il **dr. Mario Visconti** è nominato quale Segretario comunale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata di classe II fra i Comuni di Teolo, Torreglia e Veggiano, della quale questo comune è capo convenzione.
- 2) Il termine, concordato con il suddetto segretario comunale, per l'assunzione in servizio, è fissato per il giorno 28 aprile 2021.
- 3) Di notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dr. Mario Visconti.

per ricevute
27.04.2021



IL SINDACO
(ing. Moreno Valdisolo)



Comune di Teolo

Provincia di Padova

Il presente decreto è trasmesso in copia:

- Alla Prefettura – UTG di Venezia - Albo Segretari comunali e provinciali - Sezione Regionale Veneto Prefetto di Venezia.
- Per conoscenza, ai Sindaci dei Comuni di Torreglia e di Veggiano.

Parere ai sensi dell'art. 147-bis , comma 1 del D. Lgs 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del presente atto, attestando che lo stesso è assunto nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano l'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dr.ssa Mariazuzza Pagani

Il Responsabile del servizio finanziario

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000: esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente decreto, attestando la copertura finanziaria della spesa ed altresì l'avvenuta registrazione della prenotazione di impegno di spesa;

Visto di copertura monetaria: attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 78/2008, convertito dalla legge n. 102/2009.

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Luciana Rizzi

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TEOLO, TORREGLIA e VEGGIANO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA PER ANNI 5 .

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di aprile , tra:

- Il COMUNE DI TEOLO, con sede in via Euganea Tre Ponti n. 34, Teolo (PD) ,c.f. 01592510281, legalmente rappresentato dal Sindaco Moreno Valdisolo:
- Il COMUNE DI TORREGLIA, con sede in Largo Marconi n. 1, Torreglia, c.f. 80019110289, legalmente rappresentato dal Sindaco Filippo Legnaro, e
- Il COMUNE DI VEGGIANO , con sede in Piazza F.Alberti n. 1, Veggiano (PD) ,c.f.80010290288 , legalmente rappresentato dal Sindaco Simone Marzari,

PREMESSO CHE

Le Amministrazioni Comunali di Teolo - con deliberazione consiliare n. 18 del 30.03.2021_, dichiarata immediatamente eseguibile -, Torreglia - con deliberazione consiliare n. 2 del 10.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile - e Veggiano, con deliberazione consiliare n. 4 del 24.02.2021, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 dl 4.12.1997 ;

Tra le Amministrazioni comunali sopraelencate si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

1. I Comuni di Teolo, Torreglia e Veggiano stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni proprie dell'Ufficio del Segretario Comunale; pertanto i Comuni convengono, al fine di ottenere maggiore efficacia, efficienza ed economicità, che un unico segretario comunale presti la propria opera a favore dei tre Enti, con le modalità specificate negli articoli seguenti.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di Teolo assume la veste di Comune capo convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020, in quanto ente con maggiore popolazione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui agli atti deliberativi del C.d.A dell'ex Ages n. 150/1999 e 164/2000.

2. Si dà atto che, per effetto della stipula della presente convenzione, in sede di prima applicazione, la titolarità della sede convenzionata resta confermata in capo al segretario generale che già svolge le medesime funzioni presso la precedente sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Torreglia e Teolo.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE - ORARIO DI LAVORO

1. Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto assolvimento delle funzioni presso ciascun comune, tenuto conto delle dimensioni degli apparati

burocratici degli enti e della complessità delle relative problematiche, per un numero di ore proporzionate, in linea di massima, all'entità della partecipazione finanziaria, come stabilita al successivo articolo 5.

2. Il calendario dei giorni di presenza presso ciascun Comune sarà stabilito di comune accordo tra i sindaci dei Comuni, sentito il segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

3. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del segretario comunale provvederà il vice segretario individuato, di volta in volta, dal sindaco capo convenzione, previ accordi, tra i vice segretari in servizio nei Comuni della convenzione.

4. Resta fermo che in virtù delle disposizioni vigenti l'incarico di supplenza del vice segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. La spesa relativa al trattamento economico del segretario Comunale, comprensiva di tutti gli emolumenti a carattere fisso corrisposti al medesimo e dei relativi oneri riflessi, nonché quelli relativi ad eventuali incarichi di reggenza e supplenza della sede convenzionata, sarà ripartita sulla base delle seguenti percentuali:

Comune di Teolo:	40%
Comune di Torreglia:	40%
Comune di Veggiano:	20%

2. Il Comune di Teolo, in qualità di Comune capo convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario comunale, e al pagamento dei relativi oneri riflessi, nonché alla presentazione, con cadenza trimestrale, del relativo rendiconto ai Comuni di Torreglia e Veggiano, che dovranno provvedere al rimborso della quota di rispettiva competenza entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto stesso. Analogamente, sulla base delle medesime percentuali, saranno ripartite, e pertanto incluse nel riparto di cui sopra, le spese relative alla partecipazione del segretario comunale a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione ed aggiornamento professionale.

3. Sono esclusi dalla disciplina del precedente comma, e pertanto saranno corrisposte interamente dal Comune interessato:

- le eventuali indennità aggiuntive, qualora previste dalla legge o dai contratti di lavoro, per specifiche funzioni attribuite dai singoli Comuni al segretario comunale;
- la quota dei diritti di segreteria per l'attività di rogito dei contratti;
- le spese per trasferte o missioni effettuate per conto e nell'interesse dei singoli Comuni.

ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 7 – DECORRENZA - DURATA - RECESSO

1. La durata della convenzione è fissata in anni 5 (cinque) a partire dalla data di presa di servizio del titolare della presente convenzione.

2. Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo o per un periodo da concordare.

3. La convenzione potrà essere sciolta consensualmente in qualsiasi momento prima della scadenza, mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali.

4. E' data facoltà a ciascuna delle Amministrazioni di recedere anticipatamente ed unilateralmente dalla stessa. Il recesso dovrà essere a tal fine deliberato dal Consiglio Comunale dell'Ente recedente e comunicato al Comune Capo convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni.

ART. 8 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 e dell'art. 2, comma 1, del D.M.I. 21 ottobre 2020, è classificata quale sede di segreteria generale di classe II, in quanto la somma degli abitanti dei Comuni convenzionati è ricompresa nella fascia tra i 10.000 e i 65.000 abitanti .

ART. 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione potrà essere registrata in caso d'uso a cura della parte che ne abbia interesse.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Veneto, per la relativa presa d'atto.

Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990 e ss.mm.

Per il Comune di Teolo
Per il Comune di Torreglia
Per il Comune di Veggiano

Il Sindaco - Moreno Valdisolo
Il Sindaco - Filippo Legnaro
Il Sindaco - Simone Marzari